



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 29 del 30 maggio 2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF). APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

Settore: Settore 2 - Economico Finanziario, Gestione Entrate E Risorse Umane

Servizio: Servizio Gestione Entrate

Tipo Atto: Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 21:35 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella		A
Gorgerino Antonella		AG
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia		AG
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastrini Leonardo	P	
Porciani Gianmarco		A
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Banti Federica, Bonfantoni Francesco, Cordone Marco.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n.147) nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- Imposta Municipale Propria (IMU),
- Tassa sui rifiuti (TARI),
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)”*;

RILEVATO che la disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale alla definizione delle scadenze del tributo così come le tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31.12.2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA);
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;

CONSIDERATO che le tariffe sono articolate in:

- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
- tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;

RICORDATO che:

- la Legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Centro, Ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22.11.2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Fucecchio è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

RICHIAMATI:

- la determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali" – CIG4726694F44, al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.) ed approvato l'allegato A in cui si riepiloga l'offerta economica, oggetto di aggiudicazione, distinta in servizi base e accessori;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016, con la quale il Comune di Fucecchio ha approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A, che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, e, tra l'altro, ha dato atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di Ato Toscana Centro, Alia S.p.A. sarebbe risultato affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;

PRECISATO che:

- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori;
- i Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

CONSIDERATO che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - Tari è stato in ultimo

modificato con Deliberazione C.C. n. 70 del 29 giugno 2021;

DATO ATTO che relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, dall'anno 2002 fino all'anno 2021, non essendo l'Ente dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI e che anche per l'anno 2022 questo Ente intende avvalersi di tale soggetto esterno;

RICORDATO altresì che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 85 del 28.12.2020, ha preso atto del Piano Economico Finanziario 2020;
- con deliberazione n.71 del 29.06.2021 ha preso atto del Piano Economico Finanziario 2021;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che il D.L. “Milleproroghe”:

- ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- ha disposto lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

DATO ATTO altresì che con il Decreto 24 marzo 2022 c.d. “Decreto Aiuti” pubblicato in G. U. il 05.05.2022 ha introdotto la norma per cui i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, tariffe e regolamenti Tari oltre il 30 aprile nel caso in cui il termine per chiudere i bilanci preventivi “venga posticipato” introducendo un automatismo che allinea le scadenze del bilancio e della Tari e superando la necessita di intervenire con una norma ad hoc ogni volta”;

CONSIDERATO, che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

DATO ATTO che, a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-

444 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

CONSIDERATA la deliberazione Arera del 24.11.2020 n. 493/2020/R/Rif la quale reca aggiornamenti al MTR ai fini della predisposizione del Pef per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con Deliberazione 238/2020/R/rif. per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

CONSIDERATA la deliberazione Arera del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif. "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

DATO ATTO che gli obiettivi del provvedimento n. 363 sopra richiamato sono:

- *la garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate;*
- *il miglioramento dell'efficienza complessiva delle gestioni, mediante la possibilità di incrementi tariffari superiori al tasso di inflazione programmata (per incrementi di qualità o per ampliamenti del perimetro gestionale) e la facoltà di valorizzare costi operativi di carattere incentivante, associati a specifici obiettivi;*
- *l'incentivazione della possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, adottando meccanismi di sharing sugli altri ricavi, per ripartire benefici tra operatori e utenti;*
- *il rafforzamento dell'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, grazie a modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;*
- *la promozione del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, tramite adeguate forme di incentivazione e all'eventuale attivazione di meccanismi di perequazione;*
- *lo sviluppo e consolidamento della capacità di coordinamento nell'ambito degli assetti istituzionali locali, mediante la progressiva razionalizzazione delle procedure necessarie e degli atti richiesti;*
- *il potenziamento della capacità di programmazione economico-finanziaria del settore, definendo un orizzonte di programmazione quadriennale fermo restando l'aggiornamento annuale delle tariffe;*
- *la promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale), di gestire integralmente i rifiuti, disponendo la elaborazione di informazioni economico-finanziarie a supporto delle valutazioni in sede di programmazione, nonché l'adozione di un meccanismo perequativo che rafforzi gli incentivi verso la realizzazione delle tecnologie maggiormente desiderabili.*

In sintesi, il provvedimento, che segue i documenti di consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif:

- *conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;*
- *introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, al*

fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti;

- *introduce alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:*
 - ✓ *rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;*
 - ✓ *configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020;*
 - ✓ *tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei costi aggiuntivi ai medesimi riconducibili;*
- *prevede:*
 - ✓ *un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;*
 - ✓ *un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;*
 - ✓ *una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;*
- *disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati.*

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio;

VISTO altresì che, come previsto da Arera, la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevede che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO che:

- per l'annualità 2020 il Comune di Fucecchio si è avvalso della facoltà prevista dal D.L. 18/2020 art. 107 c. 5 di approvare le tariffe Tari adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 e di conguagliare il differenziale tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in quote costanti negli anni successivi;
- per l'annualità 2021 il Comune di Fucecchio ha approvato le tariffe con la medesima

deliberazione CC n. 71 del 29 giugno 2021 di presa d'atto del PEF 2021;

DATO ATTO che il Comune di Fucecchio, come da certificazione Covid 2021 trasmessa in data 22.04.2021 Prot. Mef. 73365 ha esaurito tutto il c.d. "Fondone";

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 **annualità 2022** approvato dall'Assemblea ATO in data 23.05.2022 con Delibera n. 7 per il Comune di Fucecchio riporta:

- euro **5.990.603,00** Ta=TVa+TFa prima e dopo le detrazioni di cui all'art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif
- euro **4.740.360,00** Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita
- euro **1.250.244,00** delta Ta-Tmax
- euro **61.469,00** detrazioni di cui al c. 1.4 Determinazione n. 2/DRIF/2021
- euro **4.678.891,00** Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni

PRESO ATTO altresì che la predetta Deliberazione n. 7 adottata in data 23.05.2022 da parte dell'Assemblea di ATO precisa quanto segue:

- *“le risultanze dell'applicazione dei coefficienti al PEF grezzo 2022 hanno evidenziato un incremento tariffario superiore al limite per l'annualità 2022 per n. 43 comuni della concessione ALIA; pertanto, l'Autorità ha ritenuto necessario rimodulare la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario nelle diverse annualità del PEF pluriennale di ciascun ambito tariffario della gestione ALIA per consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025 nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti determinazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 4.5 del MTR-2;*
- *con procedure partecipate dal gestore ALIA, è stata determinata l'entità del riconoscimento degli oneri ammissibili ai sensi del MTR-2 non ancora recuperati, provvedendo alla rimodulazione dell'eccedenza tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, anche successivamente al 2025, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio della gestione della gestione ALIA;*
- *ALIA ha prospettato all'Autorità e inserito nell'elaborazione del PEF grezzo di ciascuno dei Comuni gestiti, una proposta di rimodulazione con eccedenza delle entrate tariffarie di riferimento rispetto al limite;*
- *la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario, anche in considerazione di quanto già emerso in sede di predisposizione tariffaria per le annualità 2020 e 2021, è stata validata da questa Autorità e ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dei gestori e coerente con gli obiettivi di adeguamento tecnico del servizio;”*

RITENUTO di prendere atto che il Piano Finanziario validato da ATO Toscana Centro e la relativa documentazione dovranno essere trasmessi ad Arera ai fini della successiva approvazione da parte della stessa;

VISTA la nota del Dirigente del Settore Tecnico (Prot. 18207 del 24.05.2022) con la quale si confermano le caratteristiche dei servizi attivati nel Comune di Fucecchio elencati negli allegati alla Relazione di accompagnamento al Pef 2022;

ATTESO pertanto che la validazione del piano finanziario ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 159/99 e l'approvazione della tariffa di riferimento costituisce il presupposto per l'applicazione della TARI, nonché per la sua articolazione secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale e che per l'anno 2022 il costo complessivo a carico dell'utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come determinato dal Piano Finanziario di cui sopra, ammonta a euro **4.678.891,00**;

RITENUTO, conseguentemente di approvare per l'anno 2022 la tariffa al metro quadro commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come riportato nell'allegato 4 a seguito di elaborazioni trasmesse al Comune di Fucecchio da Alia Servizi Ambientali SpA ed effettuate sulla base della tariffa di riferimento 2022;

DATO ATTO che in base a tale simulazione, la ripartizione del carico tariffario per le utenze domestiche è pari al 64,2% e per le utenze non domestiche è pari al 35,8%;

TENUTO CONTO della proposta di manovra avanzata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 142 del 26.05.2022:

- di confermare le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche/non domestiche già stabilite con la deliberazione C.C. n. 52 del 30.07.2020 di cui al punto 4 e confermate con deliberazione C.C. n. 71 del 29.06.2021;
- di confermare le riduzioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno come già stabilito con deliberazione C.C. n. 52 del 30.07.2020 di cui al punto 5 e confermate con deliberazione C.C. n. 71 del 29.06.2021;

CONSIDERATO che è entrata in vigore il 19 febbraio 2022 la Legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha previsto la durata dello stato di emergenza fino al 31.03.2022;

CONSIDERATO che l'art. 6 D.L. 73/2021 ha previsto:

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

DATO ATTO che nel risultato di amministrazione 2021 in base al trasferimento effettuato residua un avanzo vincolato di euro 48.851,96 da destinare per il finanziamento delle riduzioni Tari 2022 per le utenze non domestiche per il Comune di Fucecchio;

CONSIDERATA la nota Ifel 16.06.2021, per quanto attiene al perimetro delle agevolazioni applicabili ex art. 6 DL 73/2021 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 che richiama le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" e precisa che tale declinazione formale non esclude le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza e che pertanto ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.

DATO ATTO quindi che la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa;

CONSIDERATO che le riduzioni/agevolazioni in questione siano da considerarsi “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria che anche per l’annualità 2022 ha avuto termine il 31.03.2022;

TENUTO CONTO che con la proposta di manovra sopra richiamata avanzata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 142 del 26.05.2022 si propone ulteriormente di ridurre del 12,06% per le utenze non domestiche la parte variabile per le seguenti categorie di cui al D.P.R. 158/199:

	DPCategorieR 158/1999
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
31	Agriturismo, affittacamere, residence

RITENUTO opportuno, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti sia il “minimo regolatorio” stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020, di introdurre le sopra richiamate agevolazioni “episodiche” finanziate con il trasferimento di cui all’art. 6 D.L. 73/2021 di euro 48.851,96, importo vincolato nel risultato di amministrazione 2021, che sarà applicato nella prima variazione utile;

OSSERVATO, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti restrittivi sulle categorie economiche finalizzati a contenere l’epidemia da COVID-19;

DATO ATTO che l’importo sopra richiamato di euro 48.851,96, vincolato nel risultato di amministrazione 2021 – quote vincolate A/2, sarà applicato al bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 nella prima variazione utile finanziato dalle risorse di cui all’art. 6 D.L. 73/2021;

RITENUTO, inoltre, opportuno, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, che l’agevolazione tariffaria TARI prevista con il presente provvedimento sia applicata automaticamente in occasione dell’elaborazione della bollettazione TARI per l’anno 2022;

VISTE le date relative alle scadenze della bollettazione TARI 2022, già stabilite dalla deliberazione C.C. n. 10 del 21.03.2022;

RICORDATO, inoltre, che a partire dall’anno 2020 è mutata la disciplina in tema di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate locali, e che in particolare l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che “le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso

anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

ACQUISITO il parere n. 48 del 26.05.2022 da parte dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile del Settore n. 2 “Economico Finanziario, Gestione Entrate e Risorse Umane”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dalla Responsabile del Settore n. 2 “Economico Finanziario, Gestione Entrate e Risorse Umane”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che, nel corso della discussione del presente provvedimento, i Gruppi Consiliari PD, #OrgoglioFucecchiese, Lega Salvini Fucecchio, Forza Italia – Centrodestra Fucecchio e Misto presentano la risoluzione congiunta “Risoluzione congiunta al punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto “Tassa sui rifiuti TARI 2022: presa d'atto del piano economico finanziario (PEF). Approvazione tariffe e agevolazioni anno 2022””, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. 4), ai sensi dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato art. 60 del Regolamento del Consiglio Comunale, la discussione della proposta di deliberazione e della risoluzione viene effettuata in forma congiunta, e che, in ogni caso, la valutazione della proposta di delibera precede quella della risoluzione;

PRESO ATTO della relazione illustrativa della suddetta risoluzione congiunta a cura del Consigliere Alberto Cafaro del Gruppo Consiliare PD;

UDITA la discussione ed il successivo dibattito, come da registrazione integrale della seduta depositata agli atti;

DATO ATTO che il verbale della seduta del Consiglio Comunale sarà redatto a cura del personale della segreteria comunale, settore 1, con il coordinamento e il controllo del Segretario Comunale;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

Votazione	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella		A
Gorgerino Antonella		AG
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia		AG
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	

Pilastrini Leonardo	P	
Porciani Gianmarco		A
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

DATO ATTO che il Presidente pone in votazione la presente delibera nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
13	-	9	4 (Cordone, Pilastrini, Ramello e Testai)

DATO ATTO che, successivamente, il Presidente pone in votazione la risoluzione congiunta nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
13	-	13	-

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1. di prendere atto del Piano Finanziario dei costi del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, approvato dall'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro con Deliberazione n. 7 del 23.05.2022;
2. di allegare alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
 - Allegato 1: Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Toscana Centro n. 7 del 23.05.2022;
 - Allegato 2: PEF MTR2022-2025 Comune di Fucecchio;
 - Allegato 3: Relazione di Accompagnamento;
 rinviando alla Deliberazione dell'ATO per tutti gli altri allegati;
3. di dare atto che ATO Toscana Centro provvederà a trasmettere il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022 e i relativi allegati mediante l'apposita piattaforma online, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
4. di approvare le tariffe TARI 2022 in funzione e a copertura dei dati di costo del servizio di cui in premessa, allegate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, (Allegato 4) articolate in:
 - tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
 - tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;

5. di confermare anche per l'anno 2022, come per il 2021, le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche come da delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 30.07.2020 per l'anno 2020 di cui al punto 4 della deliberazione;
6. di confermare anche per l'anno 2022, come per il 2021, quanto già stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.07.2020 per l'anno 2020 di cui al punto 5 della deliberazione in conformità al Regolamento comunale TARI, le particolari riduzioni tariffarie di carattere economico sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:

- nucleo familiare con indicatore ISEE fino a euro 5.000,00: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
- nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra euro 5.001,00 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

dando atto che le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31 dicembre 2022, termine perentorio, allegando la relativa attestazione Isee;

7. di applicare alle Utenze Non Domestiche TARI anno 2022 la seguente agevolazione legata all'emergenza Covid19 quale quota vincolata nel risultato di amministrazione 2021:
 - agevolazione del 12,06% sulla parte variabile della tariffa (al netto delle altre riduzioni applicate) per tutte le utenze non domestiche nel rispetto dell'art. 6 D.L. 73/2021 per le seguenti attività:

	DPR Categorie 158/1999
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
31	Agriturismo, affittacamere, residence

8. di finanziare le agevolazioni Covid sopra richiamate, sulla base delle simulazioni effettuate dal Gestore Alia SpA, utilizzando interamente l'importo vincolato nel risultato di amministrazione 2021 – quote vincolate A/2;
9. di dare atto che le necessarie variazioni di bilancio 2022-2024 saranno adottate nella prima seduta utile;
10. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA);
11. di dare atto che ferme restando le attuali modalità di pagamento con modello F24, dal 2021 per la TARI e il TEFA, previo adeguamento delle procedure informatiche necessarie (come da Comunicato Dipartimento delle Finanze pubblicato l'8 marzo 2021), è previsto il

pagamento attraverso PagoPA, secondo le regole stabilite con Decreto Ministeriale del 21 Ottobre 2020;

12. di confermare nell'ambito dei servizi accessori al gestore l'effettuazione del servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SpA;

13. di prendere atto delle scadenze relative alla bollettazione TARI 2022 di cui alla deliberazione C.C. n. 10 del 21.03.2022 di seguito richiamate per maggiore comprensione:

UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, con scadenza entro il **30 marzo 2022**
- **seconda rata** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, con scadenza entro il **30 giugno 2022**
- **terza rata** a saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 Dicembre 2022**

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2022 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;

14. di dare atto che la presente deliberazione:

- acquista efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019, ai sensi del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 art. 13. comma 15 ter, come modificato dall'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58;
- con effetto dal 1° gennaio dell'anno di adozione se pubblicata nella sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno;

15. di dare atto che la risoluzione congiunta "*Risoluzione congiunta al punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti TARI 2022: presa d'atto del piano economico finanziario (PEF). Approvazione tariffe e agevolazioni anno 2022"*" presentata dai Gruppi Consiliari PD, #OrgoglioFucecchiese, Lega Salvini Fucecchio, Forza Italia – Centrodestra Fucecchio e Misto, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. 5), è stata approvata all'unanimità;

16. di incaricare la Responsabile del Servizio Gestione Entrate, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:

- trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della deliberazione, qui in esame;
- trasmissione al soggetto affidatario della gestione TARI;

17. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

18. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziario;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata, per quanto sopra ricordato l'urgenza di adottare le tariffe e agevolazioni TARI 2022 entro il termine del 31.05.2022, termine ultimo previsto dalla normativa, affinché le stesse possano operare per l'anno 2022, Con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
13	-	9	4 (Cordone, Pilastrì, Ramello e Testai)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Marco Padovani

Il Segretario Generale
Simone Cucinotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.